



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE' CONTI E TRECATELLI

ENTE CAPOFILA

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA CESANELLA – CUP H12C18000120004 - CIG: 9526502E22 [PNRR - M5.C2 - investimento 2.1]. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”.

Scadenza presentazione offerte: 18 gennaio 2023, alle ore 12:00

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Stazione Appaltante - Amministrazione Aggiudicatrice:

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra De' Conti e Trecastelli, con Ente capofila il Comune di Senigallia – Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) –Tel. 071-66.29.331 – 457 -317 - 303 – PEC: comune.senigallia@emarche.it - e-mail: cuc@comune.senigallia.an.it, codice AUSA: 0000556521, e in esecuzione della Determina a contrarre n. 1420 del 13/12/2022 e della Determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile C.U.C. n. 1454 del 15/12/2022.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing. Elisa Benvenuto (Funzionario tecnico Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità del Comune di Senigallia), email: e.benvenuto@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.222.

Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Monti Marinella, email: marinella.monti@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.331 – 457.

Informazioni sulla procedura di gara: Dott.ssa Monti Marinella, email: marinella.monti@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.331 – 457.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

1.1 L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione dei lavori di "Intervento di adeguamento sismico ed adeguamento antincendio della scuola primaria "Cesanella", Senigallia (AN) – CUP H12C18000120004 - PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", come descritto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto e al Progetto per la dettagliata descrizione dei lavori.

1.2 **L'appalto non è suddiviso in lotti** in considerazione della natura integrata unitaria dell'intervento e per motivi di opportunità nell'organizzazione del cantiere.

1.3. I lavori sono **a misura**.

1.4 Il luogo di esecuzione è ben indicato nel progetto esecutivo posto a base di gara.

1.5 **Importo complessivo dei lavori: € 994.870,58** (euro novecentonovantaquattromilaottocentotrenta virgola cinquantotto);

Costi della manodopera: € 324.314,14 (euro trecentoventiquattromilatrecentoquattordici virgola quattordici), ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. 50/2016;

Oneri per l'attuazione del piano della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 43.669,04 (euro quarantatremilaseicentosessantanove virgola zeroquattro);

Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 951.201,54 (euro novecentocinquantunmiladuecentouno virgola cinquantaquattro).

La copertura finanziaria del suddetto progetto è garantita per **€ 1.300.000,00** dal Cap. 2232/13 PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021: Scuola Primaria Cesanella Via Botticelli n. 47 lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio - CUP: H12C18000120004 E. 454/9 finanziato dal PNRR, e per **€ 130.000,00** dal Cap. 2232/5 ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CESANELLA (CO-FINANZIAMENTO PNRR RU) finanziato dal bilancio comunale.

L'intervento è stato previsto nel programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale lavori pubblici 2022-2024.

CIG: 9526502E22

CUP: H12C18000120004

CUI: L00332510429202200021

Essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, alla procedura di gara per quanto non previsto dal disciplinare di gara, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021).

Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dal RTP ALL INGEGNERIA studio professionale, composto dall'Ing. Marco Lorenzini (mandatario capogruppo), Arking Consulting di Mannocchi Franco & C. s.n.c., Via Mameli 47 - Fermo (FM) (mandante), Dott. Ing. Alessandra Del Genio (mandante).

Il progetto esecutivo è stato validato con verbale datato 11/11/2022, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 c. 6 e c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI

ART. 2.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende gli Elaborati Progettuali che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara, approvato dalla D.G.M. del Comune di Senigallia n. 291 del 17/11/2022 e, gli atti di gara approvati con Determina a contrarre n. 1420 del 13/12/2022 e con Determinazione del Responsabile C.U.C. n. 1454 del 15/12/2022, costituiti da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Istanza;
- Allegato 2 – DGUE;
- Allegato 3 – Dichiarazione integrativa DGUE.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.senigallia.an.it>, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line del Comune di Senigallia, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <https://cucsenigallia.tuttogare.it>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico.

ART. 2.2 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://cucsenigallia.tuttogare.it>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, **entro il 11/01/2023**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 13/01/2023**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <https://cucsenigallia.tuttogare.it>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo del committente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e-mail.

ART. 2.3 – COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni di cui all'art.76, commi 2 bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016, saranno effettuate tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante pec agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

I lavori avranno durata di 390 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna. La consegna potrà essere disposta anche in via d'urgenza.

ART. 3.1 – REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara.

ART. 4 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Categoria prevalente: OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. € 889.952,03.

Categoria scorporabile e subappaltabile: OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI. € 104.918,55.

Qualificazione richiesta:

Attestazione SOA in OG1 classifica III o superiore. È ammesso l'avvalimento.

Si avverte che nella categoria OG1 sono previste lavorazioni riconducibili alla categoria OS18-A e OS3, che devono essere obbligatoriamente subappaltate da parte dell'operatore economico non in possesso di adeguata qualificazione.

È ammesso altresì il subappalto. Ai fini del subappalto si segnala che non sono subappaltabili e dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario le seguenti prestazioni facenti parte della categoria OG1:

- “Strutture” (€ 253.976,78), come da computo metrico di progetto.

Attestazione SOA in OS30 classifica I o superiore. Non è ammesso l'avvalimento.

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS30, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a € 150.000,00, può essere provato anche tramite:

- **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, vale a dire:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria (si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria);

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Inoltre, trattandosi di scorporabile a qualificazione obbligatoria, qualora non posseduta dal concorrente lo stesso deve, a pena di esclusione, dichiararne il subappalto "qualificatorio", in alternativa allo scorporo a mandante in verticale.

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria OS30, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti specifici del PNRR:

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021:

- **sono esclusi** dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**, nel caso di omessa produzione, **al momento della presentazione dell'offerta** – tramite allegazione sulla piattaforma TuttoGare - di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere del MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che le eventuali imprese consorziate esecutrici, imprese ausiliarie o subappaltatori (rispettivamente in caso di consorzi, in caso di avvalimento o in caso di subappalto) debbono presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda.

- **sono esclusi** dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1.1) e 6.1.2).

6.1.1) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

6.1.2) Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, ovvero in relazione alla categoria scorporabile o subappaltabile OS 30 possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, come previsto all'art. 4 del presente Disciplinare di gara.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere dichiarato per mezzo del **Mod. DGUE**, come in seguito indicato nel presente Disciplinare; *nei casi previsti dalla normativa l'operatore economico*

sarà tenuto ad allegare l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 comma 3 del Codice). Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice e precisamente:

- a.** per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b.** per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il

Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

Subappalto necessario (“qualificatorio” in sede di gara).

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE e nell'allegato Modello 1), pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla categoria scorporabile per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Subappalto non necessario (“non obbligatorio” in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

Come utilizzare il Fascicolo:

- a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il **CIG** per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il **CIG** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “**PASSOE**” (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “**PASSOE**” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il **PASSOE** deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del **PASSOE** nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;

- c) in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
- d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il **PASSOE** con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il **PASSOE** relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 7 – AVVALIMENTO

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (art. 89 del D. Lgs. 50/2016) per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara intenda ricorrere all'avvalimento dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste all'articolo del presente disciplinare, deve allegare la seguente documentazione:

- 1) il Mod. DGUE relativo all'impresa ausiliaria, compilato nelle sezioni pertinenti e debitamente sottoscritto, attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

Non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel corso della verifica della documentazione amministrativa per l'ammissione dei concorrenti alla gara, in caso di carenze di elementi formali, si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le carenze della offerta tecnica e della offerta economica.

In quanto procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..

Si evidenzia che il subappalto dei lavori oggetto della presente procedura è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 così come previsto nel progetto e nel disciplinare di gara, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto.

Ai fini del subappalto si segnala che non sono subappaltabili e dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario le seguenti prestazioni facenti parte della categoria OG1:

- “Strutture” (€ 253.976,78), come da computo metrico di progetto.

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà presentare relativa idonea dichiarazione, specificando le lavorazioni da subappaltare, in mancanza, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare **nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappaltatore è altresì espressamente tenuto a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 29/07/2021 n. 108 meglio dettagliati nel Progetto posto a base di gara; a tal fine il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo art. 13 del presente Disciplinare; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui alla normativa vigente in materia nonché negli elaborati del Progetto posto a base di gara.

ART. 10 – GARANZIE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del canone complessivo posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **19.897,41** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Senigallia.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (G.U. N. 83 del 10/4/2018);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **(in caso di garanzia nativa digitale)** file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- **(in caso di garanzia nativa analogica)** copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.11 – SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

ART. 12 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara avviene attraverso la Piattaforma telematica "Tutto Gare" (di seguito Piattaforma) per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <https://cucsenigallia.tuttogare.it> da cui sarà possibile scaricare la documentazione di gara oltre che dal sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.senigallia.an.it>, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, nonché dall'Albo pretorio on-line del Comune di Senigallia.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa secondo le modalità previste dalle "Norme tecniche di utilizzo" della Piattaforma scaricabili al seguente sito internet: https://cucsenigallia.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di

seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. La piattaforma telematica e il sistema utilizzati, sono nella disponibilità della stazione appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo della stazione appaltante di cui alle premesse del presente disciplinare.

L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02-40031280 o all’indirizzo e-mail: assistenza@tutogare.it.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

ART. 13 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla presente gara di appalto e formulare offerta, il concorrente dovrà inviare **entro e non oltre il termine perentorio del giorno:**

18 gennaio 2023, alle ore 12,00

tramite la suindicata Piattaforma, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:

A) Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta di cui ai successivi punti A.1 – A.2 – A.3 – A.4 – A.5, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (ALL. 1, ALL. 2 e ALL. 3).

B) Offerta economica, redatta utilizzando l’apposita Scheda Offerta Economica generata dal sistema, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, redatta secondo quanto stabilito al successivo punto B).

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA

A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazione contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**ALL. 1**).

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in **RTI**, l’impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:

- Essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;
- Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;
- Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

L’operatore economico è tenuto a dichiarare di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad applicare quanto contenuto nel Protocollo d’intesa in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture

sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in data 14 novembre 2022 e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori, accessibile tramite il seguente link https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf.

A.2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente deve produrre il Documento di Gara Unico Europeo (**ALL. 2**), compilato nelle sezioni pertinenti e redatto ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della circolare MIT n. 3/2016 (predisposto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016). In particolare, mediante il DGUE, il concorrente dichiara di:

- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere le ulteriori dichiarazioni integrative richiamate ai punti che precedono e non menzionate nel DGUE, mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice (presenti nell'ALL. 3).

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, convertito in formato .pdf.

Nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, ciascuno dei soggetti che ne fanno (o ne faranno) parte dovrà compilare nelle sezioni pertinenti e sottoscrivere un proprio distinto modello DGUE.

Nel caso di consorzio, sia il consorzio medesimo che ciascun consorziato che sarà designato all'esecuzione dell'appalto, dovranno compilare nelle sezioni pertinenti e sottoscrivere un proprio distinto modello DGUE.

A.3) Dichiarazione integrativa DGUE (ALL. 3) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;

in quanto procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC, ciascun concorrente rende le seguenti ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- art. 47, co. 2 del D.L. 77/2021- Rapporto sulla situazione del personale (*operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti*):

- di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006;

in alternativa

- di non rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006;

L'operatore economico, in caso affermativo, dovrà produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 - *Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50):*

- di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e, pertanto, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:
 - consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di una penale consistente in una sanzione giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D.L. n. 77/2021 ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

in alternativa

- di non rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- di non essersi reso responsabile, negli ultimi dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, in riferimento ad altre procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC, della mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021;

- art. 47, co. 3 bis del D.L. 77/2021 - *Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti):*

- di essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/99, e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:
 - consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
 - trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di una penale consistente in una sanzione giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D.L. n. 77/2021 ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

in alternativa

- di non essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/99;

Si precisa che l'eventuale documentazione, di cui agli artt. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, sarà pubblicata/comunicata in conformità a quanto disposto dall'art. 47, co. 9 del medesimo decreto.

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **15 per cento**, delle assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 7 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, in deroga alle percentuali previste dall'art. 47 comma 4 del medesimo D.L. n. 77/2021, in virtù delle Linee Guida adottate con DPCM del 30/12/2021, in considerazione del mercato di riferimento (lavorazioni edili) e ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

Il mancato rispetto di detto obbligo, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di una penale consistente in una sanzione giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D.L. n. 77/2021 ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Le predette dichiarazioni devono essere rese in caso di partecipazione in forma associata da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- d. dagli ausiliari in caso di avvalimento.

Il concorrente dichiara altresì di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ed in particolare:

- in relazione alla necessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR a parziale finanziamento del presente appalto, si impegna espressamente ad accettare l'avvio dei lavori ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

A.4) Codice PassOE generato con successo dal sistema AVCPASS – (ATTENZIONE: il PassOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”).

A norma dell'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/ServiziAccessoRiservato>) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice “PassOE” da inserire nella documentazione amministrativa di gara.

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la Stazione Appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei

requisiti, ai concorrenti privi di PassOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa che:

- nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria;
- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

A.5) Ricevuta di pagamento del contributo di gara, pari ad € 80,00, ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on-line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (ora ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere eseguito con le modalità previste dalle istruzioni operative consultabili sul sito dell'Autorità <http://www.anticorruzione.it>. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall'impresa designata quale capogruppo.

B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante Offerta Economica. Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata **direttamente a sistema**.

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, **a pena di esclusione**, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica deve contenere:

- a) dichiarazione del ribasso percentuale, espresso con massimo 3 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali) al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento. Nel progetto il costo della manodopera è stato calcolato in euro 324.314,14.

- c) dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o **con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese)**, dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena

l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo A.1 e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 14 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo posto a base di gara**, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **19 gennaio 2023, alle ore 10,00.** Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura sia della documentazione amministrativa sia delle buste B contenenti le offerte economiche, e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute sulla Piattaforma.

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica denominata: TuttoGare.

In particolare, tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III, 13/03/2018, n. 370; Cons. Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Senigallia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'**inversione procedimentale**, facoltà di cui al combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, che consente di **esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti, e pertanto, nella prima seduta pubblica, il Seggio di gara procederà all'apertura prima dell'offerta economica**, seguendo la procedura descritta nei paragrafi a seguire.

ART. 16 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - TEMPO – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Si svolgeranno in seduta pubblica virtuale l'**attività di “apertura”** (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) **delle buste B contenenti l'offerta economica e l'attività di “apertura” delle buste A contenenti la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria elaborata a seguito dell'applicazione del metodo di cui all'art 97 comma 2 e 2-bis del Codice**. Entrambe le attività saranno svolte possibilmente nella medesima seduta pubblica virtuale di apertura della gara, la cui data è sopra indicata, senza soluzione di continuità.

In ogni caso non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo in graduatoria. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale di gara.

Il Seggio di gara, istituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, **nella prima seduta pubblica virtuale avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art 133 comma 8 del Codice, anche nei settori ordinari, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a:**

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

b) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica.

Risulta infatti necessario che il Seggio di gara possa verificare la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto dei divieti di cui all'art 48 comma 7 e 89 comma 7 del Codice.

c) calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 2 o comma 2 bis del Codice (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci);

d) determinare la graduatoria;

e) individuare conseguentemente l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;

f) verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. e) a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;

g) attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice e del precedente paragrafo 8.

Le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

ART. 17 – APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA - CONFERMA DELLA GRADUATORIA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il Seggio di gara, in maniera imparziale e trasparente, verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente in graduatoria.

In particolare, il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa del/dei suindicato/i offerente/i a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara verrà reso noto ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale del Comune di Senigallia e tramite l'*area comunicazioni* della piattaforma ai sensi dell'art.76, comma 2-bis del Codice degli Appalti.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo e secondo in graduatoria.

Il Seggio di gara, al termine delle operazioni, trasmetterà al RUP le risultanze delle verifiche espletate, ed ogni ulteriore documento per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 18 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Il Seggio di gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e idonea.

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, **l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del Codice, non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (=dieci).**

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, si procederà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, co. 2bis del D. Lgs 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97 comma 2bis; pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Si precisa che trattandosi di procedura aperta non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. n.76/2020, così come convertito con L. n. 120/2020 (la

quale prevede che si proceda alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque), in quanto tale disposizione si intende applicabile esclusivamente per gli affidamenti tramite le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) dello stesso D.L. n. 76/2020.

Sono previste due distinte metodologie di calcolo (ovvero – un solo sistema di calcolo, caratterizzato dalla presenza di alcune variabili):

- l'una – disciplinata dal **comma 2 dell'art. 97 del Codice** – che trova applicazione quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici)**, in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltreché su interpello della Regione Toscana, come confermato da Cons. Stato, Sez. V, ord. 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez I, 25/07/019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$S_a = M + S \times [1 - (c_1 \times c_2 / 100)]$$

dove

S_a = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2

S = scarto medio aritmetico

c₁ = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c₂ = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

- l'altra – prevista dal **comma 2-bis dell'art. 97 del Codice** – da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici), in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alle lettere a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il Responsabile della procedura di affidamento, attraverso la piattaforma telematica, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato su tre decimali senza arrotondamento nei passaggi intermedi di calcolo e sul risultato finale.

Nell'ipotesi in cui due o più operatori economici, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, risultino posizionati al primo posto della graduatoria di gara, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Il sorteggio sarà espletato tramite la piattaforma telematica.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 10 (dieci), ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.

In caso di offerte ammesse inferiore a 10 infatti, è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa.

Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 del 1/10/2017, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il RUP formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala, previa verifica in ogni caso del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP che il concorrente fornisca**, entro i termini indicati dal RUP, tutte le eventuali informazioni che saranno richieste per la verifica di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice, in relazione al costo della manodopera e relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 – ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva con provvedimento motivato in cui devono essere esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno

ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del codice civile.

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua.

Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 32, fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell'offerente delle norme di cui al presente disciplinare.

Delle operazioni relative alla presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito atto di aggiudicazione e stipula di regolare contratto di appalto, previo deposito delle spese contrattuali a carico dell'Appaltatore.

Esperate le operazioni di gara si procederà all'aggiudicazione definitiva "non efficace" che sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti dall'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura.

La stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Nel caso in cui l'affidamento al concorrente risultante primo in graduatoria non abbia esito positivo l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al successivo concorrente in graduatoria.

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede secondo quanto previsto dall'art. 110 D. Lgs. 50/2016.

Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente disciplinare e gli elaborati amministrativi del progetto (capitolato speciale di appalto e schema di contratto) , sono da considerarsi prevalenti le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara .

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Senigallia avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscali. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Senigallia. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Senigallia.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità del contratto.

Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti saranno esclusi in caso di:

- mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall'art. 80, o da altre disposizioni di legge vigenti,
- cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti,
- irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti,
- inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Ancona.

ART. 24 - PROCEDURE DI RICORSO

Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR delle Marche – Ancona. Termine per il ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del procedimento; ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante; è esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile Area 5
Contratti – Vicesegreteria - CUC – Patrimonio –
Progetti strategici – Bandi europei
Dott.ssa Marinella Monti